

## VOLUNTARY DISCLOSURE BIS

### ADEMPIMENTO E CHECK LIST

#### La voluntary bis: la proroga e le novità

A differenza della “prima voluntary”, il legislatore, questa volta, ha concesso al contribuente che presenta istanza di collaborazione volontaria, di poter scomputare dall’imposta che emerge con la VD bis eventuali crediti per le imposte pagate all’estero su redditi di lavoro dipendente o redditi di lavoro autonomo.

*Antonio Gigliotti*

### DA SAPERE

#### Voluntary disclosure bis: può bastare la proroga?

La voluntary disclosure bis incassa la proroga: è stato pubblicato il D.P.C.M. 28 luglio 2017 con il quale viene prorogato al 2 ottobre 2017 il termine, scaduto lo scorso 31 luglio, per aderire alla procedura. C’è, però, da chiedersi se ciò, sommato alle modifiche recentemente apportate con il D.L. n. 50/2017, può bastare a far decollare un istituto che, dopo il successo della prima edizione, rischia di rivelarsi un flop.

### AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - Spesometro 2017: proroga al 28 settembre 2017

Lavoro - Riduzione contributiva settore edile

Scadenze dal 7 agosto al 21 settembre 2017

## ADEMPIMENTI

### La voluntary bis: la proroga e le novità

di Antonio Gigliotti

#### Premessa

L'articolo 7 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, c.d. "Decreto fiscale", convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225, ha riaperto i termini per la collaborazione volontaria.

Nella sostanza, l'articolo 7 ha "riproposto" quanto già aveva definito il legislatore con l'introduzione ad opera del L. 186/2014 degli artt. 5-quater a 5-septies al D.L. 167/1990: sono stati ufficialmente riaperti i termini per presentare istanza di collaborazione volontaria nazionale ma soprattutto internazionale, il cui fine è quello di far emergere i capitali illecitamente detenuti all'estero.

#### Le scadenze

Ricordiamo nella tabella successiva le date relative alle scadenze originarie per la voluntary disclosure bis.

Date relative alle scadenze per la voluntary disclosure bis.			
24 ottobre 2016	31 luglio 2017*	30 settembre 2017	31 dicembre 2018
Termine iniziale per l'invio delle istanze	Termine ultimo per l'invio delle istanze <b>*SCADENZA PROROGATA AL 30 SETTEMBRE 2017</b> (con slittamento a lunedì 2 ottobre)	Termine ultimo per l'invio delle relazioni accompagnatorie alle istanze e per l'invio di istanze integrative	Termine ultimo per l'accertamento degli anni oggetto di voluntary

Ricordiamo, infatti, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4/8/2017 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla proroga per la prima scadenza per l'invio dell'istanza. La data del 31 luglio 2017 è stata posticipata al 30 settembre 2017, che peraltro, cadendo di sabato, fa ulteriormente slittare l'adempimento al 2 ottobre 2017. È possibile, quindi, inviare l'istanza fino al 30 settembre (2 ottobre), ultima data utile anche per inviare le relazioni accompagnatorie ed eventuali istanze integrative. Dal testo del DPCM non emerge alcuna proroga relativa alla scadenza per l'invio

delle relazioni accompagnatorie, pertanto, ad oggi, potrà essere possibile inviare contemporaneamente all'istanza anche la relazione e i documenti allegati, salvo ulteriori proroghe che posticiperanno ulteriormente la data del 30 settembre (2 ottobre). Dovrebbe ritenersi, inoltre, valida anche la precisazione fornita durante la voluntary 1 con Provvedimento Prot. n. 2015/13193 del 30/01/2015 e riportata anche nelle attuali istruzioni ministeriali al modello di istanza di collaborazione volontaria, dove è previsto che *“In caso di istanza integrativa trasmessa dopo il 26 settembre, l’invio dei “documenti” e delle “informazioni” può avvenire nei cinque giorni successivi.”* Considerato che ad oggi la prima istanza può essere inviata dopo il 26 settembre, grazie alla proroga del 4 agosto, si dovrebbe poter inviare la relazione e la documentazione integrativa entro i cinque giorni successivi.

## Gli interessati

Può presentare istanza di collaborazione volontaria internazionale il contribuente che ha commesso violazioni aventi ad oggetto gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, in violazione degli obblighi tributari previsti dalla normativa italiana in tema di monitoraggio fiscale (D.L. 28 giugno 1990, n. 167), in sostanza i soggetti che essendone obbligati, non hanno compilato il quadro RW.

Può presentare istanza di collaborazione volontaria nazionale chi ha commesso violazioni dichiarative (anche non connesse con le attività estere) in materia di imposte dirette (incluse le dichiarazioni dei sostituti di imposta) e di imposta sul valore aggiunto.

Un aspetto fondamentale, confermato anche dalla C.M. 19/E/2017, attiene al fatto che è possibile presentare l'istanza di voluntary disclosure internazionale bis anche se si è aderito alla procedura precedente, ma solo in ambito nazionale.

I contribuenti che hanno presentato l'istanza di voluntary internazionale durante il 2015, possono ora accedere alla voluntary nazionale e viceversa. La questione, tuttavia, risulta particolarmente complessa atteso che l'adesione alla VD internazionale prima edizione doveva portare alla conseguente adesione alla vd nazionale per le medesime annualità.

Diversamente, non può essere presentata un'istanza di collaborazione volontaria internazionale durante il 2017 se il contribuente ha già presentato il modello per l'emersione di attività detenute all'estero già durante il 2015, anche se relativo ad annualità diverse.

CHI PUO' PRESENTARE LA VD BIS?			
		VD NAZIONALE BIS	VD INTERNAZIONALE BIS
PRESENTATA nel 2015	VD NAZIONALE	NO	SI
	VD INTERNAZIONALE	SI	NO

## Annualità oggetto di collaborazione volontaria

Come stabilisce la norma, sono sanabili le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016.

Se consideriamo le violazioni in materia di quadro RW/monitoraggio fiscale, sono sanabili le violazioni relative al quadro RW relativo al 2015 il cui termine di scadenza era fissato al 30 settembre 2016.

La voluntary disclosure bis apre quindi anche alle annualità 2014 e 2015, senza tuttavia accorciare il periodo accertato durante la voluntary 1, che includerà comunque anche il 2009 in caso di paesi white list o black list con accordo o il 2004 in caso di paesi black list senza accordo.

La tabella seguente riporta le annualità ancora accertabili in via ordinaria, ed in ipotesi di ravvedimento operoso e le annualità riaperte con la vd bis per investimenti in paesi white list.

### Termini di accertamento redditi paesi white list

Violazione redditi			
Anno riferimento redditi	Modello	Termine	
		Dichiarazione presentata	Dichiarazione omessa
2016	UNICO 2017	31.12.2022 (+5)	31.12.2024 (+7)
2015	UNICO 2016	31.12.2020	31.12.2021
2014	UNICO 2015	31.12.2019	31.12.2020
2013	UNICO 2014	31.12.2018	31.12.2019
2012	UNICO 2013	31.12.2017	31.12.2018
2011	UNICO 2012	31.12.2016	31.12.2017
2010	UNICO 2011	31.12.2015	31.12.2016
2009	UNICO 2010	31.12.2014	31.12.2015

Annualità oggetto di VOLUNTARY DISCLOSURE

Annualità oggetto di ravvedimento

## Il credito per le imposte pagate all'estero

A differenza della voluntary 1, il legislatore, questa volta, ha ammesso al contribuente che presenta istanza di collaborazione volontaria, di potersi scomputare dall'imposta che emerge con la VD bis eventuali crediti per le imposte pagate all'estero su redditi di lavoro dipendente o redditi di lavoro autonomo. Ora, anche se al tempo non erano state presente le dichiarazioni dei redditi, il contribuente che presenta istanza di collaborazione volontaria bis, può far emergere anche crediti per le imposte pagate all'estero, si badi bene però, solo su redditi di lavoro autonomo e dipendente. L'aspetto è anche stato confermato dalla C.M. 21/E/2017.

I crediti per imposte versate su redditi finanziari sono, invece, rimasti fuori dal riconoscimento, e così anche l'Euroritenuta; nemmeno le imposte pagate su altre tipologie di redditi, ad esempio i redditi derivanti dalla locazione di immobili situati all'estero sono scomputabili.

Proponiamo quindi un esempio. Tizio, residente in Italia, ha lavorato come amministratore per una società estera che gli ha corrisposto dei compensi in anni ancora accertabili per la sua attività

(ricordiamo che i compensi degli amministratori sono assimilati a redditi da lavoro dipendente ex. art. 50 Tuir). Detti compensi sono confluiti in un conto corrente estero sempre intestato a Tizio. La società estera pagante ha corrisposto 100.000 euro come compenso applicando una ritenuta, ipotizziamo, del 10%.

Se ora Tizio presenta istanza di collaborazione volontaria per sanare il mancato monitoraggio da RW per il conto corrente estero, nonché per il reddito non dichiarato, può scomputare dal totale dovuto in reazione al reddito da amministratore mai dichiarato, i 10.000 euro di imposta estera pagata al tempo.

## La gestione del contante nelle cassette di sicurezza e sotto il materasso

Una novità presente in questa riedizione della voluntary attiene alla gestione del contante.

Viene, infatti, previsto che “Se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore, si presume, salva prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell'anno 2015 e nei quattro periodi d'imposta precedenti”.

### Nota bene

La norma, infatti, introduce una **presunzione** secondo cui si presume che il contante sia derivato da violazioni in materia di dichiarazioni sui redditi commessi nel 2015 e nei 4 anni precedenti.

## Proponiamo un esempio.

Luca tiene 500 mila euro sotto il materasso e lo fa emergere con la disclosure nazionale.

Si presume, ma è ammessa la prova contraria, che il predetto importo abbia determinato i seguenti redditi imponibili negli anni di seguito considerati.

Anno	Reddito imponibile
2015	100.000 €
2014	100.000 €
2013	100.000 €
2012	100.000 €
2011	100.000 €
Totale	500.000 €

La norma non pare particolarmente vessatoria per il contribuente atteso che:

- è sempre possibile fornire una prova contraria;
- se non si riesce a fornire questa prova, il reddito viene spalmato nel quinquennio per cui si attenua in questo modo la progressività delle aliquote. Non è, infatti, da escludersi che il contribuente che non è in grado di fornire la prova contraria (ad esempio dimostrando che le somme sono state prelevate dalla banca o si riferiscono ad annualità ormai prescritte) non sia nemmeno in grado di dimostrare che non sono maturati tutti nell'ultimo anno accertabile.

## La nuova procedura dell'autoliquidazione

---

A differenza della procedura di voluntary 1, in questa seconda edizione è stata prevista in capo al contribuente la facoltà di calcolare autonomamente le imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti e procedere direttamente con il versamento.

I contribuenti che decidono di autoliquidare il dovuto scontano le medesime sanzioni previste durante la voluntary 1.

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un software che aiuta il contribuente a calcolare le sanzioni relative al mancato monitoraggio fiscale per gli investimenti all'estero e le sanzioni e gli interessi relativi alle maggiori imposte non versate su redditi non dichiarati.

Il calcolatore che propone l'Agenzia è disponibile al seguente link:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Collaborazioni+volontaria+%28voluntary+disclosure%29/Software+calcolo+importi+dovuti/>

## Il metodo forfettario di determinazione dei rendimenti e dell'imposta

---

Come è avvenuto durante la voluntary 1, al fine di semplificare il calcolo dei rendimenti delle attività finanziarie estere, anche nella nuova procedura di vd è prevista una tassazione forfettaria opzionale quando la media delle consistenze delle attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto di VD internazionale non supera i 2 milioni di euro. Su opzione del contribuente, quindi, viene attribuito alle attività finanziarie detenute al 31 dicembre di ciascun anno accertabile, un rendimento pari al 5%, tassato con un'aliquota del 27% (ossia 1,35% delle consistenze detenute all'estero al 31 dicembre di ciascun anno). Questa forfettizzazione risulta conveniente quando i rendimenti sono stati effettivamente superiori al 5% oppure quando vi sono molti redditi derivanti da attività finanziarie che subiscono la tassazione ordinaria e non sostitutiva (per esempio proventi da fondi non armonizzati) o per ridurre i costi relativi ai calcoli necessari per la determinazione dei redditi conseguiti. La C.M. 19/E/2017 ha confermato che è possibile procedere con l'autoliquidazione del dovuto anche se si opta per la tassazione forfettaria.

In ipotesi di detenzione di investimenti finanziari in un paese black list con accordo, come può essere la Svizzera o il Principato di Monaco.

Se ipotizziamo che un contribuente detiene un conto corrente ed un portafoglio titoli nel principato di Monaco dagli anni 2000, senza averlo mai dichiarato, sarà necessario raccogliere:

1. certificato di titolarità della posizione finanziaria estera da cui emerge il titolare effettivo nonché eventuali soggetti delegati);
2. situazione patrimoniale con evidenza dei saldi contabili del conto corrente e di eventuali titoli (obbligazioni, azioni, fondi) alla data del 31/12/2009. Questo valore è utile ai fini della determinazione della sanzione da RW per l'anno 2009;
3. estratti conto relativi alla movimentazione dei conti correnti dal 01/01/2010 al 31/12/2015 unitamente alle situazioni patrimoniali relative al 31/12 di ogni anno. La movimentazione del conto corrente è necessaria al fine di determinare l'accredito di eventuali redditi finanziari, i prelevamenti, i versamenti, eventuali giroconti ...

Si segnala, infine, che la documentazione che non è in Italiano deve essere tradotta; se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

## CHECK LIST

### VOLUNTARY INTERNAZIONALE

INFORMAZIONI PRELIMINARI COLLABORAZIONE VOLONTARIA NAZIONALE		
	Il contribuente ha compilato negli anni 2009-2015 (o 2004 -2015 a seconda dei casi) dichiarazioni dei redditi infedeli o ne ha omesso l'invio?	NO  SI
<b>REQUISITO SOGGETTIVO</b>	Il contribuente ha già presentato istanza di collaborazione volontaria nazionale durante il 2015?	NO  SI: ora, salvo casi particolari, non può più presentare istanza di voluntary nazionale
<b>PAGAMENTO</b>	Il contribuente intende autoliquidare il dovuto o preferisce attendere la liquidazione da parte dell'Ufficio?	<b>AUTOLIQUIDAZIONE</b>  <b>LIQUIDAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO</b>
<b>SOGGETTI COLLEGATI</b>	Sono presenti soggetti collegati alle operazioni connesse all'infedeltà /omissione della dichiarazione oggetto di voluntary?  In caso di risposta affermativa sono necessari i CODICI FISCALI di tutti i soggetti	NO  SI  * CODICE FISCALE
<b>CONTANTE</b>	Il contribuente intende far emergere dei contanti detenuti in cassette di sicurezza o altro?	NO  SI - in tal caso si ricorda la necessaria presenza di un notaio e la procedura di spalmatura nel quinquennio del contante emerso



<b>INFORMAZIONI PRELIMINARI COLLABORAZIONE VOLONTARIA INTERNAZIONALE</b>		
	Il contribuente ha omesso di compilare il quadro RW per le annualità dal 2004 fino al 2015 in relazione ad investimenti detenuti all'estero in paesi considerati a fiscalità privilegiata – dal 2009 fino al 2015 in relazione agli investimenti detenuti all'estero in paesi white list o black list con accordo?	<b>NO</b>  <b>SI</b>
<b>REQUISITO SOGGETTIVO</b>	Il contribuente ha già presentato istanza di collaborazione volontaria internazionale durante il 2015?	<b>NO</b>  <b>SI</b> - salvo casi particolari, non può più presentare istanza di voluntary internazionale
<b>RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE</b>	Il contribuente deve recuperare tutta la documentazione comprovante l'investimento estero, dall'anno 2004 se trattasi di investimento in paese a fiscalità privilegiata, dal 2009 se trattasi di investimento in paese white list o black list con accordo.	
<b>PAGAMENTO</b>	Il contribuente intende autoliquidare il dovuto o preferisce attendere la liquidazione da parte dell'Ufficio?	<b>AUTOLIQUIDAZIONE</b>  <b>LIQUIDAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO</b>
<b>SOGGETTI COLLEGATI</b>	Sono presenti soggetti collegati alle operazioni connesse all'infedeltà /omissione della compilazione del quadro RW?  In caso di risposta affermativa sono necessari i CODICI FISCALI di tutti i soggetti	<b>NO</b>  <b>SI</b>  <b>* CODICE FISCALE</b>

<p><b>METODO FORFETTARIO</b></p>	<p>In caso di investimento finanziario all'estero che non ha superato la giacenza media complessiva negli anni oggetto di collaborazione volontaria di 2milioni di euro, il contribuente intende esercitare l'opzione per il calcolo del rendimento forfettario dei redditi finanziari</p>	<p><b>NO</b> * in questo caso è necessario procedere con una ricostruzione puntuale dei rendimenti e delle perdite maturate dall'investimento estero (metodo analitico)</p> <p><b>SI</b></p>
<p><b>PRELEVAMENTI</b></p>	<p>Si sono verificati durante le annualità ancora accertabili dei Prelevamenti di importi modesti dalla posizione finanziaria estera?</p>	<p><b>NO</b></p> <p><b>SI</b> (in questo caso è necessario motivarne l'utilizzo)</p>
<p><b>VERSAMENTI</b></p>	<p>Si sono verificati durante le annualità ancora accertabili dei Versamenti di importi modesti nella posizione finanziaria estera?</p>	<p><b>NO</b></p> <p><b>SI</b> (in questo caso è necessario motivarne la provenienza)</p>
<p><b>WAIVER</b></p>	<p>Il contribuente intende rimpatriare in Italia l'investimento estero oggetto di voluntary?</p>	<p><b>NO (IN QUESTO CASO È NECESSARIO VALUTARE IL PAESE DI DETENZIONE DELL'INVESTIMENTO AL FINE DELLA PRODUZIONE DEL WAIVER)</b></p> <p><b>SI</b></p>

## DA SAPERE

### VOLUNTARY DISCLOSURE BIS: PUÒ BASTARE LA PROROGA?

*di Saverio Cinieri*

*La voluntary disclosure bis incassa la proroga: infatti, è stato pubblicato il D.P.C.M. 28 luglio 2017 con il quale viene prorogato al 2 ottobre 2017 il termine, scaduto lo scorso 31 luglio, per aderire alla procedura. C'è, però, da chiedersi se ciò, sommato alle modifiche recentemente apportate con il D.L. n. 50/2017, può bastare a far decollare un istituto che, dopo il successo della prima edizione, rischia di rivelarsi un flop.*

Come promesso è arrivata, anche se fuori tempo massimo, la proroga della voluntary disclosure bis. Infatti, con il D.P.C.M. 28 luglio 2017, pubblicato sulla G.U. 4 agosto 2017, n. 181, il termine di presentazione dell'istanza di adesione viene prorogato dal 31 luglio al 2 ottobre 2017 (in realtà sarebbe 30 settembre, ma, poiché cade di sabato, slitta al lunedì successivo).

Le ragioni che hanno spinto il Legislatore a concedere la proroga, una volta tanto, forse non sono legate all'”affanno” da parte dei contribuenti nel rispettare i termini quanto piuttosto all'esigenza di concedere più tempo nella speranza che ci sia una maggiore adesione rispetto a quella registrata sin ora.

Infatti, sono i numeri quelli che preoccupano di più: secondo stime ufficiose, le adesioni non arrivano a 10.000 e si è molto lontani dall'obiettivo di gettito stimato in circa 2 miliardi di euro.

E' inutile negarlo, ma questa nuova versione della voluntary ha sicuramente meno appeal rispetto alla versione precedente che, come noto, ha superato di gran lunga le stime di gettito a suo tempo fissate (60 miliardi di emerso e 4,3 miliardi di imposte, sanzioni e interessi).

A dire il vero, recentemente, si è cercato di intervenire cambiando alcuni aspetti della disciplina, al fine di rendere più appetibile l'adesione, ma se ciò sortirà gli effetti sperati, lo si potrà sapere solo in sede di consuntivo.

Nel frattempo, cerchiamo di capire, almeno in teoria, cosa non va in questa edizione della voluntary, cosa è stato fatto per correggere il tiro e quali possono essere le prospettive future di questo istituto.

## Punti critici della nuova voluntary

---

Oltre all'aspetto sanzionatorio, in parte mitigato da alcune delle modifiche introdotte dal D.L. n. 50/2017 di cui si dirà appresso, uno dei punti più critici della nuova voluntary sta sicuramente nella facoltà di procedere all'autoliquidazione (anche parziale) di imposte, sanzioni ed interessi, peraltro calcolabili mediante l'utilizzo degli appositi tool offerti dall'Amministrazione finanziaria.

Si tratta pur sempre di una facoltà, ma in questo modo si può godere di maggiori sconti (le sanzioni sono scontate al pari della prima edizione della disclosure).

Però, ciò costituisce un rischio: infatti, si spostano molte responsabilità sui contribuenti e sui professionisti, a favore delle casse erariali in termini di tempistica.

Un altro aspetto critico è costituito da come è stata strutturata la procedura di regolarizzazione domestica dei contanti: non ha funzionato nella prima versione della voluntary e, sicuramente, non funzionerà nemmeno questa volta.

## Modifiche introdotte dal D.L. n. 50/2017

---

Come accennato, si è cercato di correggere il tiro in corsa con alcune modifiche che hanno l'obiettivo di rendere più appetibile l'adesione.

L'occasione si è avuta con il D.L. n. 50/2017 (c.d. "manovra correttiva").

In particolare, si è intervenuto su questi aspetti:

- qualora i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo concorrano a formare il reddito complessivo, non si applica la limitazione di cui al comma 8 dell'art. 165 del Tuir per il credito d'imposta estero: in altre parole, per queste categorie di reddito che emergono in occasione della voluntary, il credito d'imposta estero viene sempre riconosciuto a patto che i redditi partecipino alla formazione del reddito complessivo e indipendentemente dalla loro indicazione nei modelli dichiarativi. Il credito d'imposta, però, continua ad essere inapplicabile per le altre categorie di reddito tra cui quelli di capitale;
- l'esonero dalla presentazione del Quadro RW è stato esteso anche ai fini dell'IVIE e dell'IVAFE: si ricorda che la norma prevede, per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria, l'esonero dalla presentazione del quadro RW per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza. Con la modifica, l'esonero vale anche ai fini delle suddette imposte sostitutive.

Inoltre, ulteriori modifiche hanno interessato la disciplina sanzionatoria.

In sintesi, è stato previsto che:

- le sanzioni per i casi di mancato o insufficiente versamento spontaneo delle somme dovute (60% o 85% del minimo) si applicano solo nell'ipotesi in cui il contribuente non provveda spontaneamente al versamento delle somme dovute entro i termini di legge;
- il recupero delle somme da parte dell'Agenzia delle entrate, avviene recuperando quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza di collaborazione originariamente presentata, ferma restando la maggiorazione del 10%.

Fissato, infine, un limite all'importo delle somme da versare in tale ipotesi, che non può essere comunque superiore a quello determinato per l'ipotesi di mancato spontaneo versamento in termini (60% o 85% del minimo edittale).

## Prospettive future

---

Alla luce di questi interventi correttivi c'è da chiedersi se saranno sufficienti a raggiungere gli obiettivi di gettito.

Per capirlo occorrerà attendere la scadenza del 2 ottobre anche se, a parere di chi scrive, sarà difficile parlare di operazione di successo.

Ciò, non solo per ragioni connesse alla struttura della norma di cui si discute: in occasione della prima voluntary si è avuta una massiccia adesione, per cui viene da pensare che ciò che ancora non è emerso rappresenta una sorta di zoccolo duro costituito, per lo più, da "irriducibili" che, molto probabilmente, non hanno alcuna intenzione di uscire allo scoperto specie se, questa norma è meno vantaggiosa dell'altra.

Una cosa, comunque, è certa: lo strumento della voluntary rappresenta sicuramente un nuovo modo di concepire il rapporto tra fisco e contribuente (almeno alcuni tipi di contribuente) ed è riduttivo rilegarlo ad edizioni spot.

Forse, vale la pena di pensare ad un istituto a regime (così come già fatto in altri paesi tra cui gli Stati Uniti e la Francia) rendendolo disponibile in ogni momento e senza più limiti temporali. Alcuni si chiedono se, alla luce delle nuove norme che prevedono lo scambio automatico di informazioni fiscali tra moltissimi Stati, ci sia realmente più bisogno della voluntary.

Forse no, però, sarebbe un utile strumento con il quale ravvedersi prima che il Fisco possa procedere alle contestazioni (e relativo accertamento).

E ciò costituirebbe un ulteriore tassello che si va ad aggiungere al nuovo rapporto fisco-contribuente, di cui si parla da qualche mese, incentrato sul ravvedimento piuttosto che sui controlli.

## NOTIZIE DELLA SETTIMANA

### FISCO

---

#### Spesometro 2017: proroga al 28 settembre 2017

---

E' in arrivo l'ufficializzazione della proroga dello spesometro: il D.P.C.M. che dispone il differimento dei termini per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute è prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il termine attuale per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (relativamente al primo semestre 2017) era fissato al 16 settembre. Con la proroga il termine verrà slittato al 28 settembre 2017, venendo così incontro alle esigenze dei professionisti.

*Min. Finanze, comunicato 1° settembre 2017, n. 147*

---

#### Cedolare secca: ravvedimento operoso

---

Il locatore può beneficiare dell'istituto del ravvedimento operoso in caso di omesso o ritardato invio della comunicazione della proroga del contratto di locazione per il quale ha esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca. La sanzione base sulla quale calcolare la sanzione ridotta varia a seconda del momento in cui il soggetto effettua il ravvedimento.

*Agenzia delle Entrate, ris. 1° settembre 2017, n. 115/E*

---

#### Confisca di beni: estinzione dei crediti erariali

---

Nella confisca antimafia di beni, durante il procedimento cautelare si estinguono per confusione solo i crediti IRPEF/IRES. L'estinzione non avviene per i crediti IRAP, IVA o relativi alle ritenute per i quali non viene meno la dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio. Si estinguono, inoltre, i crediti erariali maturati fino alla data di adozione del provvedimento di sequestro.

*Agenzia delle Entrate, ris. 31 agosto 2017, n. 114/E*

---

#### Ecobonus condominio: cessione alle banche

---

I contribuenti che rientrano nella no tax area possono cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici anche a banche e intermediari finanziari, oltre che a fornitori e imprese edili. La possibilità è riservata a quanti possiedono redditi esenti da IRPEF per espressa previsione o perché l'imposta lorda viene assorbita dalle detrazioni di legge.

*Agenzia delle Entrate, provv. 28 agosto 2017, n. 165110*

---

### Branch exemption: esenzione di utili e perdite

---

L'Agenzia delle Entrate ha dettato le modalità applicative per consentire, alle imprese residenti, di esercitare l'opzione di esenzione degli utili e delle perdite delle proprie stabili organizzazioni all'estero - c.d. branch exemption. L'opzione è irrevocabile e, in linea generale, va esercitata nella dichiarazione dei redditi che fa riferimento al pe-riodo d'imposta di costituzione della stabile organizzazione.

*Agenzia delle Entrate, provv. 28 agosto 2017, n. 165138*

## LAVORO

---

### Riduzione contributiva settore edile

---

L'INPS riepiloga le condizioni e le procedure con le quali i datori di lavoro possono fruire della riduzione contributiva prevista in favore delle **imprese del settore edile** per l'anno 2017. Nella denuncia contributiva **UNIEMENS** sarà possibile esporre gli importi correnti e quelli arretrati, entro il **15 gennaio 2018**.

*INPS, circ. 1° settembre 2017, n. 129*

---

### CIGS: limite massimo della sospensione

---

Il Ministero del lavoro ha chiarito che, a decorrere dal **24 settembre 2017**, le ore di sospensione dal lavoro per CIGS, in relazione alle causali di riorganizzazione e crisi aziendale, non dovranno superare il limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva per l'arco di tempo per cui l'intervento è stato autorizzato. Il parametro fisso su cui calcolare le ore di sospensione autorizzabili è quello esposto dall'azienda nell'istanza di CIGS relativamente al **numero di lavoratori** mediamente occupati nel semestre precedente.

*Min. Lavoro, circ. 28 agosto 2017, n. 16*

---

### CIG area di crisi industriale complessa 2017

---

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha reso noto che le imprese, operanti in un'area di crisi industriale complessa, che nel **2016** abbiano beneficiato del trattamento di integrazione salariale straordinaria possono beneficiare di un ulteriore **trattamento di integrazione salariale straordinaria**, anche per il **2017**, sino al limite massimo di **12 mesi** per ciascun anno di riferimento.

*Min. Lavoro, comunicato 28 agosto 2017*



## AGENDA

### Scadenze dal 7 al 21 settembre 2017

**Avvertenza** - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su **Scadenze**.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	<b>SETTEMBRE</b>	
<b>giovedì 14</b>	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Ravvedimento entro 90 giorni versamento acconto IMU/TASI/TARI 2017	
<b>venerdì 15</b>	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
	Fatturazione differita	
<b>lunedì 18</b>	Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute	
	Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA	
	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile	
	Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2017 per soggetti titolari di partita IVA	
	Rateizzazione versamento IVA annuale	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente, e su provvigioni e corrispettivi per locazioni brevi	
	Trasmissione telematica dei dati delle fatture per i soggetti che hanno esercitato l'opzione	
	Versamento del contributo alla gestione separata INPS	
	Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente	
	Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	
	Versamento imposta di produzione e consumo	

	Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	
	Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	
	Versamento imposta unica	
	Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione	
<b>mercoledì 20</b>	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale	